

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: Ordinaria

Seduta: Pubblica di Prima convocazione

Numero 16 | Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE SERVIZIO ACQUE=
 Data | DOTTO
 03-04-02 |

L'anno duemiladue , il giorno tre del mese di aprile
 alle ore 16,00, nella residenza municipale, con inviti diramati nei
 modi e termini di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale.
 Eseguito l'appello risultano:

!COLETTA OTTAVIO	P	!PACINI GIAMPAOLO	P	!
!PUCCI QUIRINO	P	!BASTIANELLI GIOVANNA	P	!
!CONTE MAURIZIO	P	!MARCORELLI SANDRO	P	!
!BELLI ARGANTE	P	!COSTA FRANCO	P	!
!BERRETTA ANDREA	P	!CICCOZZI PATRIZIA	P	!
!DI LORENZO ANNA MARIA	P	!MORELLI BERNARDINO	P	!
!SALVATUCCI ENIO	P	!DOLCI ROLANDO ANDREA	P	!
!MANCINI ROBERTO	P	!GIOVANNI GASPARI	P	!
!MARIUCCI BENIGNO MASSIMO	A			!

Assegnati N.16 In carica N. 17 Presenti N. 16 Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il dott. DR.SSA ELISABETTA MORELLI
 Segretario del Comune.

Il Sig. COLETTA OTTAVIO nella sua qualita' di SINDACO
 assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti,
 dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei
 Consiglieri:
 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
 sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il precedente Regolamento idrico approvato con delibera di Consiglio comunale n.73 del 20.12.1997 e ritenuto lo stesso bisognoso di aggiornamento;

VISTA la proposta di Regolamento agli atti;

UDITA la relazione del Consigliere Pacini in merito alle modifiche concordate in sede di Commissione sull'art.10;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione consigliere permanente;

UDITO il dibattito;

VISTI ed acquisiti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, espressi preventivamente sul retro della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

-di approvare l'allegato Regolamento di gestione servizio acquedotto composto di n. 30 articoli che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

-di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione deve intendersi abrogato il precedente Regolamento idrico approvato con proprio atto n.73 del 20.12.1997

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

REGOLAMENTO GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 1.

L'acqua potabile, di proprietà del Comune, potrà essere concessa dietro specifica autorizzazione dell'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di non accogliere quelle domande di concessione che a suo giudizio presentino qualche inconveniente per il pubblico servizio.

ART. 2

La prima concessione, le successive e le eventuali vulture di erogazione dell'acqua potabile, sono accordate mediante contratto da compilarsi su apposito modulo rilasciato dal Comune. Esso dovrà essere stipulato dal proprietario dell'immobile o dal suo legale rappresentante e/o dall'affittuario munito di regolare documento comprovante il suo stato e dal funzionario responsabile dell'ufficio tributi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico. Tale contratto sarà redatto in due copie originali.

A richiesta dell'utente, ed a sue spese, potrà esserne rilasciata ulteriore copia.

Le richieste sono rivolte all'Ufficio Tecnico che ne cura l'istruttoria; le medesime, corredate di apposito parere, verranno trasmesse, entro 10 giorni, dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Tributi per la stipula del contratto.

Tutte le spese di contratto, tasse, registrazione, contributi sia erariali che provinciali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell'acqua e sugli apparecchi, sono a carico dell'utente.

Le vulture potranno essere concesse dietro presentazione della copia di comunicazione di cessione fabbricato, vendita od uso o da documentazione comprovante il nuovo stato d'uso dell'utente.

Le suddette vulture, come l'inizio contratto, che dovessero avvenire nel corso dell'anno, saranno calcolate a partire dal semestre solare successivo alla richiesta ed i rimborsi relativi ai canoni pagati anticipatamente verranno effettuati sempre a partire dal semestre solare successivo alla richiesta.

ART. 3

Al richiedente, con la comunicazione dell'accoglimento della sua domanda, sarà fatto l'invito a versare presso la Tesoreria comunale il diritto fisso di allaccio e i diritti per l'installazione ed acquisto del contatore riferiti a ciascuna unità immobiliare.

Qualora il richiedente ritardi oltre un mese ad effettuare il versamento di cui sopra, decadrà il diritto di concessione e dovrà rinnovare la domanda.

Per i nuovi contratti gli utenti affittuari dovranno versare, a titolo cauzionale, la somma di Euro 150.00; detto deposito sarà infruttifero.

ART. 4

La concessione, salvo le disposizioni particolari in contrario, ha la durata di 1 anno. Decorso tale periodo si intende tacitamente confermata di anno in anno, sino a che una delle due parti non ne dia disdetta.

In caso di demolizioni di stabili regolarmente denunciate agli organi competenti o cessazioni di attività regolarmente registrate, potrà concedersi la risoluzione del contratto.

La disdetta dovrà essere notificata dai concessionari a mezzo lettera raccomandata o mediante lettera protocollata dagli uffici comunali.

L'Amministrazione comunale per ciò che si verifichi nei serbatoi o per altre ragioni (guasti alle condotte idriche ecc.), si riserva il diritto insindacabile di togliere l'acqua concessa senza che i concessionari possano eccepire ragioni di indennità o compensi di qualunque sorta, né tanto meno rifusione del canone.

ART. 5

L'acqua concessa sarà erogata mediante contatore munito di sigillo del Comune che sarà fornito ed installato esternamente all'immobile esclusivamente dal personale incaricato dal Comune stesso, a totale carico dell'utente.

L'utente è responsabile della integrità del sigillo, la cui manomissione sarà punita con la immediata sospensione dell'erogazione di acqua e con la sanzione amministrativa di Euro 250.00 per le utenze di uso domestico e di Euro 500.00 per tutte le altre utenze, da pagarsi prima che venga riattivato il servizio, salvo ogni ulteriore azione a norma delle vigenti leggi civili e penali.

ART. 6

La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale entro il mese di gennaio. Qualora non fosse possibile la lettura per due anni consecutivi il Comune, previa raccomandata di avvertimento, procederà al distacco della fornitura.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima prevista dal contratto sottoscritto, sarà comunque dovuto l'importo fisso relativo alla fascia.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avverrà sulla base dell'eventuale supero con ruolo a parte.

Il mancato funzionamento dei contatori idrici, l'illeggibilità o l'impossibilità ad effettuare la lettura per continua irreperibilità dell'utente, non dà diritto ad indennità di qualsiasi sorta ed il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate.

ART. 7

Per i nuovi allacci e per le eventuali riparazioni o modifiche di condotte esistenti, i lavori verranno eseguiti da installatore idraulico incaricato o convenzionato dal Comune a spese degli utenti. Dette lavorazioni consistono in:

- a) scavo
- b) presa al tubo comunale, fornitura e posa in opera di pozzetto e saracinesca stradale
- c) fornitura e posa in opera della condotta dal tubo comunale al contatore
- d) ripristino, a seguito scavo, della sede stradale allo stato originario
- e) fornitura e posa in opera del contatore.

Con atto di Giunta comunale, verranno stabiliti i costi unitari di allaccio e dei materiali da utilizzare in base al prezzario vigente del bollettino regionale Lazio.

E' vietata l'applicazione di rubinetti prima del contatore; è vietata inoltre l'installazione di saracinesche sulla condotta comunale che passa nelle proprietà private.

ART. 8

I contatori debbono essere collocati all'inizio della proprietà privata, all'interno di una nicchia in muratura munita di sportello, con serratura universale all'esterno della proprietà privata, in posizione di facile

accesso per il personale autorizzato alle letture e/o ai controlli e con dimensioni stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale. La costruzione della nicchia in muratura con sportello è a completo carico dell'utente.

Entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento, tutti i contatori ubicati in difformità di quanto sopra indicato, dovranno essere posizionati secondo le disposizioni sopra citate, salvo deroga che verrà concessa dal Comune, dietro parere dell'ufficio tecnico, solo in caso di impossibilità materiale ad effettuare lo spostamento. L'inosservanza di tale disposizione costituirà motivo di sospensione dell'erogazione dell'acqua.

ART. 9

L'Amministrazione comunale potrà, a suo giudizio insindacabile, sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico, far mettere in opera una tubazione di diramazione di diametro maggiore di quello occorrente per alimentare l'utenza o il gruppo di utenze per le quali è stata presentata la domanda. Ciò in previsione della possibilità di altri attacchi alla diramazione stessa.

L'Amministrazione anticiperà in questi casi la maggiore spesa risultante, riservandosi di farsi rimborsare la maggiore spesa stessa da altri utenti che la vorranno utilizzare in secondo tempo.

ART. 10

E' obbligatoria l'installazione di un contatore per ogni unità immobiliare (negoziò, appartamento, ufficio ecc.). Si escludono da tale obbligo quelle unità immobiliari che sono pertinenza dell'unità principale quale ad esempio i garage, ecc.

ART. 11

E' assolutamente vietata la costituzione di qualsiasi forma di Consorzio di acquedotto che attinga alla fornitura del Comune.

ART. 12

Sarà piena facoltà del Comune di far ispezionare dai suoi incaricati ed ogni volta che lo ritenga opportuno, gli apparecchi di misurazione e gli impianti di distribuzione.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Amministrazione avrà il diritto di provvedere all'immediata chiusura dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente possa vantare titolo di pagamento o indennità di sorta o di abbuono di canone.

L'utente dovrà provvedere affinché gli impianti di misurazione siano preservati dalle manomissioni, dal gelo e dovrà dare immediato avviso al Comune di ogni rottura.

I consumi per eventuali fughe sugli impianti interni sono a carico dell'utente che pertanto dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata e fatturata secondo le tariffe in vigore; gli utenti potranno richiedere ed ottenere agevolazioni sui consumi esuberanti, esclusivamente nei casi in cui la perdita sia situata in parti dell'impianto tali da rendere visivamente impossibile la sua individuazione e la richiesta sia corredata da apposito verbale di verifica redatto da un tecnico comunale.

Il concessionario rimarrà sempre responsabile tanto civilmente che penalmente verso il Comune per le spese di riparazione o per danni nonché per il pagamento della sanzione di cui all'art. 5.

ART. 13

Spetta ai tecnici incaricati dal Comune, su richiesta dell'utente, la rimozione e la sostituzione di quei contatori che non funzionassero regolarmente; le spese di rimozione e sostituzione sono a totale carico dell'utente.

Detti lavori verranno eseguiti entro 7 giorni dalla segnalazione.

ART. 14

Le riparazioni che necessitano alle tubazioni nel tratto della condotta che parte dal contatore e per tutta la lunghezza fino alla presa comunale, verranno fatte a cura del Comune.

ART. 15

I contatori debbono essere tecnicamente efficienti.

Essi dovranno essere acquistati dagli interessati esclusivamente presso l'Ufficio comunale preposto.

ART. 16

Il comune ha facoltà di affidare a ditte specializzate la lettura dei contatori; il canone per l'acqua consumata sarà pagato, secondo quanto verrà stabilito dall'Amministrazione, o all'Ufficio competente o alla società incaricata alla quale il Comune farà tenere il relativo ruolo di esazione.

ART. 17

In caso di chiusura per morosità e di successivo riallaccio del contatore, l'utente deve corrispondere al Comune il vigente diritto di allaccio, oltre le spese.

ART. 18

Le concessioni di erogazione di acqua potabile vengono rilasciate solo ed esclusivamente per i seguenti usi:

- 1) Domestico: uso connesso ad abitazione, ufficio o sede di associazioni ed enti
Per tale uso dovrà essere prodotto quanto previsto dall'art. 45 della Legge 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Industriale: uso connesso a locali adibiti ad attività industriale e artigianale;
per tale uso dovrà essere prodotta l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- 3) Commerciali e pubblici esercizi: uso connesso a locali adibiti ad attività commerciale;
per tale uso dovrà essere prodotta l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- 4) Agricolo: uso connesso alla concessione di acqua potabile a manufatti agricoli e a stalle regolarmente autorizzate con concessione o licenza edilizia e uso orti connesso a piccolo appezzamento di terreno ubicato nelle vicinanze del centro urbano il cui uso effettivo dovrà essere autocertificato dal proprietario. Per l'uso connesso alla stalla dovrà essere prodotta l'iscrizione quale coltivatore diretto, mezzadro o colono presso l'INPS settore Ex SCAU. Tale uso viene consentito solo se esiste in loco una adeguata condotta idrica
- 5) Costruzione: uso connesso ai lavori di costruzione di un edificio o manufatto.; per tale uso dovrà essere prodotto quanto previsto dall'art. 45 Legge 28.02.85 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6) Cantine: uso connesso a locali adibiti alla vinificazione posti al di fuori della propria unità immobiliare (vedi centro storico); per tale uso si rende obbligatorio l'allaccio in fogna al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari.

ART. 19

I concessionari non potranno reclamare indennità, qualora per causa dipendente da forza maggiore e per lavori e per riparazioni, siano privati temporaneamente dell'uso dell'acqua. Il Comune non assume

responsabilità verso gli utenti per danni che potessero derivare all'interno dello stabile da fughe di acqua o da qualsiasi altra causa dipendente dalla concessione. Il solo utente è pienamente responsabile.

ART. 20

L'utente non potrà farsi a sua volta concessionario di acqua a terzi.

ART. 21

Il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni inosservanza delle prescrizioni stabilite e di ogni alterazione agli apparecchi di misura per i quali è tassativamente proibita ogni manomissione o riparazione.

ART. 22

Le manomissioni o guasti comunque arrecati agli impianti, saranno puniti come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 23

Le concessioni di acqua, come indicato all'art. 18 comma 2, 3, 4, 5, e 6 potranno essere rilasciate quando ve ne sia quantità esuberante al bisogno della popolazione per gli usi domestici. In caso di concessione per uso costruzione per abitazioni con più unità immobiliari, debbono essere pagati tanti allacci quante sono dette unità.

Tale pagamento deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione edilizia.

La concessione per uso costruzione, ha la durata della concessione edilizia, autorizzazione edilizia o dichiarazione di inizio attività. Scaduto il termine di validità delle stesse, la concessione uso cantiere sarà revocata e dovrà essere variata dietro presentazione del certificato di agibilità e/o abitabilità rilasciato dall'Ufficio tecnico (D.P.R. 425/22/4/94).

L'accertamento viene effettuato dall'Ufficio Tecnico comunale, il quale in caso di inosservanza alla presente norma lo segnalerà all'Amministrazione per la sospensione dell'erogazione.

ART. 24

Le concessioni di acqua per uso agricolo ed orti verranno concesse per mc. 20 e si intendono fatte a tempo determinato (massimo anni uno) rinnovabile tacitamente salvo disdetta delle parti e consentite solo in presenza di disponibilità di acqua nel periodo estivo accertata annualmente dall'Ufficio Tecnico comunale e potranno essere revocate in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

A giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, potrà essere diminuita l'erogazione dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame. Sia per le nuove che per le vecchie utenze di acqua per uso agricolo ed orti verrà posto un limitatore di pressione dal personale comunale con spese a carico dell'utente. Il contatore verrà posto al confine tra la strada interessata dalla condotta idrica e la proprietà privata. Tutti i contatori, entro tre anni dall'approvazione del presente regolamento, dovranno essere spostati al confine tra la proprietà privata e la strada di uso pubblico; le spese sono a carico dell'utente. L'inosservanza di tale disposizione, costituirà motivo di sospensione dell'erogazione dell'acqua. Gli allacci all'acquedotto ex Ente maremma sono consentiti solo nei casi indicati nella deliberazione della Giunta Municipale n. 180 del 03/06/96 e successive modifiche ed integrazioni. Per le vecchie utenze, i cui contatori sono posti provvisoriamente all'interno delle proprietà private, le riparazioni della condotta idrica sono a completo carico dell'utente per la parte posta al di fuori delle aree pubbliche.

ART. 25

Nelle more di perfezionamento della procedura per il recupero coattivo delle partite iscritte a ruolo e non riscosse, si procederà, con spese a carico dell'utente, al distacco dell'erogazione dell'acqua qualora il concessionario non abbia provveduto al pagamento della bolletta entro 30 giorni successivi alla data di scadenza. La data fissata per il distacco verrà comunicata all'utente con preavviso di almeno 10 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla stessa penalità soggiace l'utente che è subentrato nella proprietà dell'immobile senza averne data preventiva comunicazione all'Ufficio Comunale.

Qualora non sia possibile accedere al contatore per sospendere l'erogazione del servizio, il Comune è autorizzato ad eseguire, a spese dell'utente, l'intercettazione della presa all'esterno dello stabile ed in suolo pubblico; per riattivare l'erogazione, l'utente dovrà provvedere, oltre che alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti fissati dalle tariffe in vigore e provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 26

Per gli utenti morosi verrà applicata l'indennità di mora per ritardato pagamento pari all'aliquota del 5% sull'importo dovuto, se il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza e del 20% oltre tale termine, oltre alle spese di notifica degli avvisi di liquidazione e di altri eventuali atti.

Il Comune si avvale, di regola, dell'opera del proprio personale specializzato, o di impresa convenzionata, per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e tecnico dell'acquedotto.

ART. 27

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che ritenesse opportune e convenienti nell'interesse del servizio.

ART. 28

Per le utenze già esistenti per uso costruzione, su unità immobiliari regolarmente abitate e per le quali non sia stato ancora richiesto il certificato di abitabilità, l'utente dovrà obbligatoriamente richiedere la trasformazione ad uso domestico.

ART. 29

I diritti di allaccio, tutte le spese inerenti e gli adeguamenti tariffari, verranno stabiliti con apposite deliberazioni di Giunta.

ART. 30

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di legge vigenti in materia.

ART. 25

Nelle more di perfezionamento della procedura per il recupero coattivo delle partite iscritte a ruolo e non riscosse, si procederà, con spese a carico dell'utente, al distacco dell'erogazione dell'acqua qualora il concessionario non abbia provveduto al pagamento della bolletta entro 30 giorni successivi alla data di scadenza. La data fissata per il distacco verrà comunicata all'utente con preavviso di almeno 10 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla stessa penalità soggiace l'utente che è subentrato nella proprietà dell'immobile senza averne data preventiva comunicazione all'Ufficio Comunale.

Qualora non sia possibile accedere al contatore per sospendere l'erogazione del servizio, il Comune è autorizzato ad eseguire, a spese dell'utente, l'intercettazione della presa all'esterno dello stabile ed in suolo pubblico; per riattivare l'erogazione, l'utente dovrà provvedere, oltre che alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti fissati dalle tariffe in vigore e provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 26

Per gli utenti morosi verrà applicata l'indennità di mora per ritardato pagamento pari all'aliquota del 5% sull'importo dovuto, se il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza e del 20% oltre tale termine, oltre alle spese di notifica degli avvisi di liquidazione e di altri eventuali atti.

Il Comune si avvale, di regola, dell'opera del proprio personale specializzato, o di impresa convenzionata, per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e tecnico dell'acquedotto.

ART. 27

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che ritenesse opportune e convenienti nell'interesse del servizio.

ART. 28

Per le utenze già esistenti per uso costruzione, su unità immobiliari regolarmente abitate e per le quali non sia stato ancora richiesto il certificato di abitabilità, l'utente dovrà obbligatoriamente richiedere la trasformazione ad uso domestico.

ART. 29

I diritti di allaccio, tutte le spese inerenti e gli adeguamenti tariffari, verranno stabiliti con apposite deliberazioni di Giunta.

ART. 30

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di legge vigenti in materia.
